ANNO IV 1851 - N° 82

L'OPINIONE

Domenica 23 marzo

PREZZO D'ASSOCIAZIONE

Un Anno, *Torino*,	L. 40	— *Provincia*,	L. 44	— *Estero*,	L. 50	»
6 Mesi	» » 22	»	» 24	»	» 27	»
3 Mesi	» » 12	»	» 13	»	» 14 50	

L'Ufficio è stabilito in via S. Domenico, casa Bussolino, porta N. 20, piano primo, dirimpetto alla Sentinella.

Le lettere, ecc., debbono indirizzarsi franche alla Direzione dell'*Opinione*
Non si darà corso alle lettere non affrancate.
Per gli annunzi, Cent. 25 ogni linea.
Prezzo per ogni copia, Cent. 25.

TORINO, 22 MARZO.

IL COMUNISMO IN PRATICA

I.

Vedemmo testè annunciata una *Raccolta completa de' Riformatori antichi e moderni, ossia dei sistemi di organizzazioni politiche e sociali*, da Platone fino a Proudhon e Leroux. Noi auguriamo buona fortuna a questa nuova speculazione tipografica, ma temiamo che gli associati non abbiano ad essere gran che numerosi o che giunti al secondo e terzo volume non abbiano a rimanere colpiti da una noia mortale. A che infatti può servire quella vasta galleria di stravaganze dello spirito umano, fuorchè a dimostrare l'inanità degli sforzi fatti da tanti uomini, alcuni dei quali di un ingegno eminente, per dare alla società umana una costituzione che ripugna alla di lei natura, e contro a cui si ribellano tutti gli interessi dell'individuo e della famiglia? Ma se questo è l'intendimento degli editori, l'avrebbero secondo noi, potuto raggiungere più utilmente e dilettevolmente col dare la storia e la critica di quelle tante bizzarrie, e l'esito ch'esse ebbero, che fu come la vita di un aborto.

Del resto, oltre i numerosi idealisti antichi e moderni, vi furono anche dei legislatori che fecero dei tentativi più o meno vigorosi, e tutti del paro poco durevoli, per tradurre in pratica il comunismo, di cui il socialismo non è che una forma o una modificazione.

Fra questi il primo che si presenti sulla scena è Mosè, stantechè la repubblica giudaica fondata da lui, se non era affatto comunistica, era per lo meno costituita sopra le basi di questo principio. Dio ed il popolo era l'elemento fondamentale della repubblica di Mosè, come lo è della repubblica di Mazzini: ma quest'ultimo si fermò all'idea astratta, non seppe andare più avanti, e quindi destituito di elementi pratici, non è mai riuscito a consolidare niente. In prima di tutto, sebbene Mazzini affetti l'aria di profeta, e parli assai volte di spirito profetico, di terra profetica, di inspirazioni e d'aspirazioni, pure non ha mai preteso di spacciarsi per un essere ispirato o un inviato di Dio; o se anche l'avesse tentato, o li venisse il capriccio di tentarlo, ai tempi in cui siamo difficilmente potrebbe riuscire. Mancandogli questa missione, gli è mancata anche l'altra, quella cioè di dare un codice, rivestito di un carattere divino, e che serva di regola alla società ch'egli intende di voler fondare. Ora senza quest'elemento primordiale, di organizzazione politica, è impossibile d'istituire una società dietro il principio che Dio è il solo sovrano. E quantunque Mazzini parli alcuna volta di un *popolo jeratico*, e dia questa onorevole qualificazione agli Italiani, al modo che Mosè qualificava gli Ebrei un popolo sacerdotale, ciò nulla di meno ei si è dimenticato della parte più essenziale, vogliamo dire di una legislazione che separi affatto il *popolo jeratico* dai popoli profani, e gli attribuisca un'esistenza sua propria, com'era l'esistenza sociale degli Ebrei.

Finalmente in una repubblica ove Dio è il solo Re o capo supremo dello Stato, siccome Dio non governa egli stesso direttamente una tale repubblica, è necessario che vi sia un ordine privilegiato di cittadini, a cui la pubblica opinione attribuisce la specialità di essere gl'interpreti della volontà di Dio, e i ministri intermedi fra esso e il popolo. In poche parole, è necessario che vi sia una casta sacerdotale, un santuario ove è fede che Dio risieda, e un oracolo da cui si possano ricevere i suoi responsi. Imperocchè se ciascun membro del popolo è aritmeticamente eguale ad un altro, se ciascuno è sacerdote, se ciascuno ha il diritto di farsi l'interprete della volontà del comun Sovrano, cioè di Dio, la repubblica di Dio e del popolo va ben tosto a risolversi in una completa anarchia. Che se per evitare questo scoglio, si vuole conferire quel diritto ad un altro, esso sarebbe un diritto umano e convenzionale, e ci allontanerebbe affatto dal carattere di una repubblica democratico-geratica per avvicinarsi all'incontro ai sistemi volgari di qualunque sia altro governo, non escluso quello della monarchia assoluta. Quell'eletto dal popolo sarebbe un suo incariato, un suo mandatario, e non mai l'incaricato e il mandatario di Dio. Nissuno potrebbe mai persuadersi ch'egli sia l'interprete di Dio, ed egli stesso saprebbe di non esserlo: quindi la sovranità di Dio scompare, e subentra la sovranità del popolo, che tanto vale per la libertà, quanto pel dispotismo.

Per questi essenziali difetti il sistema di Mazzini si riduce ad un sistema senza significato, senza realtà ed impossibile a realizzarsi. Ed infatti la repubblica romana, abbenchè presieduta e diretta da Mazzini, prese una forma tutt'altro di quello che avrebbe dovuto essere, seguendo le idee del triumviro. Siccome egli non poteva dire di sè: La legge che vi do l'ho ricevuta da Dio sul monte Sinai come la ricevette Mosè; ovvero: Tutto ciò che io vi dico, l'ho saputo intanto che fui rapito al terzo cielo come vi fu rapito San Paolo; ossia: Questo libro mi fu portato dall'angelo Gabriele, come il Corano fu portato a Maometto: non potendo egli dire nulla di tutto ciò, ne veniva per conseguenza, che volendo egli formare una repubblica di Dio con un popolo geratico o sacerdotale, per essere consentaneo co'suoi principii ei doveva fare istanza per richiamare il Papa e il Sacro Collegio, e riconoscere in loro la facoltà che pretendono di avere, di essere gli esclusivi interpreti della legge divina: e se Pio IX e i suoi cardinali rifiutavano, bisognava crearne degli altri. In una parola, il sistema di Mazzini o sfuma in una vanità di parole, o trae nel fatto in un governo teocratico.

Quest'ultima era appunto la repubblica di Dio e del popolo instituita da Mosè. Il popolo era diviso in tribù, ossia in discendenze da parziali stipiti che andavano a riunirsi in un capo stipite comune; e le tribù erano suddivise in generazioni e famiglie. Ma questa divisione, che pure è di un gran momento per una repubblica fondata sopra principii comunistici, naturale nello stato agreste de'popoli, è quasi impossibile nello stato attuale della società, in cui i vincoli che tengono legata una numerosa parentela, furono cotanto attenuati dalla svariata moltitudine d'interessi sociali, per il che la famiglia essendo sommamente divisa, e ciascuna di lei frazione vivendo separata sotto l'influenza di speciali interessi, non è più agevole lo stabilire in essa quella subordinazione e solidarietà che teneva unite le famiglie degli Ebrei, come anco quelle dei Greci nei tempi eroici.

Quantunque poi tutto il popolo ebraico si considerasse come sacro e sacerdotale; tuttavolta l'ufficio veramente sacerdotale, o vogliam dire il ministero della religione era affidato esclusivamente ad una sola tribù che lo conservava per diritto ereditario. Essa era la custode del Santuario, o l'interprete dei voleri di Dio. Per verità quest'ultimo ufficio veniva esercitato eziandio da alcuni esseri privilegiati che, a quel che pare, formavano una corporazione, e che sono conosciuti sotto il nome di profeti o inspirati. Tuttavolta l'azione de'profeti sulla vita politica del popolo era assai tenue all'epoca della repubblica, e non cominciò a farsi sentire se non sotto i re; e quantunque Samuele fosse profeta, e non sacerdote, pure egli governò sempre col massimo accordo colla tribù sacerdotale: e Saulle che volle rompere con quest'ultima e mutare l'antica costituzione teocratica, fallì il suo scopo.

Nella divisione della terra promessa a ciascuna tribù fu assegnato un determinato spazio di territorio, in proporzione col numero de'suoi componenti; e con egual proporzione quel territorio fu suddiviso fra le famiglie, ciascuna delle quali doveva possederlo in perpetuo e trasmetterlo a suoi successori. In mancanza di eredi maschi, ereditavano le femmine semprecchè non si maritassero con un uomo di un'altra tribù, perchè il campo avito doveva restare nella medesima tribù, e per quanto era possibile, nella medesima discendenza. Quindi è che morendo uno senza successori, affinchè i suoi beni non andassero ad arricchire di soverchio un congiunto, la vedova aveva il diritto di costringere il fratello od altro più prossimo parente del defunto marito a sposarla, onde procrear figliuoli che ereditassero quei beni.

Malgrado queste precauzioni, malgrado il divieto alla tribù sacerdotale di acquistar beni stabili, malgrado l'obbligo ingiunto a tutti gli ebrei di soccorrersi mutuamente, e di prestarsi anche del denaro, senza esigere interesse, malgrado l'obbligo di mietere i campi in modo, che restasse ai poveri una parte da spigolare, malgrado la legge che proibiva di coltivare i campi nel settimo anno, per cui in tutto quelll'anno essi diventavano una proprietà quasi comune; malgrado tutto questo, ove c'entra l'uomo colla sua famiglia, ivi è impossibile che si mantenga una perfetta eguaglianza sociale; e nissuna legge, nessun divieto, nessuna precauzione, non potrà mai impedire che uno non sia più, l'altro meno industrioso, uno diventi più, l'altro diventi meno ricco.

Niente di meno la legge mosaica ha cercato di rimediare anco a questo inconveniente, con due istituzioni. L'una si è, che al ricorrere di ogni settimo anno ogni israelita che, tratto dal bisogno, si era fatto schiavo di un altro o gli aveva venduti i figliuoli, ricuperava la sua libertà; come anco che ogni israelita, il quale avesse contratto debiti con un altro, restava prosciolto dall'obbligo del pagamento; di modo chè la schiavitù fra gl'israeliti si risolveva in una prestazione personale limitata ad un tempo che non poteva essere più lungo di sei anni; nè poteva fra di loro esservi nè commercio nè industria, perchè il credito, che n'è la base, non era garentito.

Per l'altra istituzione restava impedita l'alienazione dei beni stabili; imperocchè ad ogni cinquantesimo anno, i beni che erano stati venduti nel lasso di quel mezzo secolo tornavano per legge al primitivo loro possessore od a'suoi eredi. Per cui propriamente parlando non si vendeva uno stabile, ma se ne alienava l'usufrutto per tanti anni quanti ne rimanevano dall'epoca del contratto all'anno cinquantesimo.

Sebbene le teorie di Mazzini conducano naturalmente al comunismo o al socialismo e che egli al presente, sia per instabilità di principii, sia per la smania di primeggiare in ogni eccesso e andare più innanzi degli altri, sia venuto sino a quest'ultimo punto, ed abbia fatto comunanza di idee coi più esagerati socialisti, pure negli anni passati egli non intendeva di arrivare fin qua; ed al contrario ammetteva il possesso e la famiglia con tutte le loro conseguenze. Per cui volendo dare un corpo al suo ideale politico, pare a noi che non si possa riuscirvi se non coll'istituire una repubblica sul modello della repubblica ebraica. La quale infatti era una repubblica di Dio e del Popolo in perfetta regola, e se non vi era una comunità o socialità di beni, vi erano per lo meno molte cose che vi si avvicinavano; vi era la proprietà e la famiglia, ma la proprietà non solo divisa, si ancora distribuita per tal modo che ciascuna famiglia possedesse in perpetuo un podere bastevole al suo sostentamento.

La gran piaga della società, e segnatamente la piaga funesta alle repubbliche, i debiti, erano presso che aboliti; la legge provvedeva in modo da impedire la povertà e la miseria da una parte e l'opulenza e il lusso dall'altra. Tutti i cittadini erano eguali, non vi era altro Re tranne Dio, e i capi del popolo parlavano sempre in nome di Dio; parimente in nome di Dio era dai sacerdoti e dagli anziani del popolo amministrata la giustizia: e del rimanente le famiglie e le tribù avevano i rispettivi loro capi, che nelle contestazioni civili erano anche eletti come giudici ed arbitri; ma ai sacerdoti soltanto si aspettava la interpretazione della legge, e nei casi dubbi si ricorreva col loro mezzo all'oracolo di Dio che dava i suoi responsi dal tabernacolo.

Resta ora a vedersi quale fu la sua esistenza. Come repubblica gl'Israeliti non furono nè liberi nè felici. Non felici, perchè l'eccesso della libertà produceva l'eccesso della licenza: quindi frequenti i delitti anche atroci, incessanti le guerre civili fra di loro, alcune delle quali furono sanguinosissime. Nessun progresso verso il benessere sociale, nessuno sviluppo intellettuale; ma ignoranza, miseria e ferocia. Nemmanco furono liberi, perchè ogni tribù, ogni corporazione di famiglie abbandonandosi al proprio egoismo, indifferente al bene o al male delle altre, vicendevolmente gelose, gelosi l'uno dell'altro i singoli loro capi, mancanti di unità, furono presso che di continuo balestrati dall'uno all'altro giogo, da una ad un'altra oppressione, e finirono col diventare tutti insieme sudditi o tributari della repubblica dei Filistei, che favoriti da una migliore organizzazione politica e militar e sottomisero quasi tutta la Palestina.

Alla fine gli Ebrei s'accorsero che la troppa libertà e la mancanza di unità erano la causa precipua della loro servitù, e pensarono seriamente a mutare la forma del Governo. Essi vedevano infatti che i popoli vicini erano più uniti e più forti, perchè aveano un Re e perchè l'azione del loro Governo non che essere sovvertita da divergenti volontà, era anzi mossa da un impulso più consistente e più uniforme.

E checchè ne dicesse Samuele, le cui parole contro i re sono ripetute anche oggigiorno con compiacenza dai Mazziniani, gli Ebrei furono irremovibili, e pare che abbiano veduto meglio del loro profeta. Infatti, sotto Davide e Salomone, la nazione ebraica salì all'apogeo della prosperità e divenne lo Stato il più florido e più potente dell'Asia anteriore. E quando la nazione si divise, il regno di Giuda avendo conservata la costituzione data da Davide, si sostenne per quattro secoli ancora, finchè al di là dell'Eufrate sorsero imperi più bellicosi e più forti, che fecero scomparire tutti gli Stati di qua del fiume.

Quanto poi alle istituzioni sopraccennate, non si trova indizio che l'anno cinquantesimo sia mai stato osservato; ma forse lo fu nei tempi più antichi, e quando la società israelitica era tuttavia composta di soli pastori e contadini, e quando il diritto possessorio era ancora di una lieve importanza; ma in progresso di tempo, quando il regno d'Israele divenne il padrone delle principali vie commerciali praticate in quei secoli, quando le carovane dell'Egitto, della Siria, della Caldea e dell'Arabia, e quelle che pel Mar Rosso venivano dalle Indie, furono costrette a passare pel suo territorio e subire le sue dogane; quando s'introdussero le ricchezze ed il lusso, quando il danaro abbondò nella circolazione e crebbero i bisogni, allora l'anno cinquantesimo o andò in dimenticanza, o fu osservato con clausole che ne eludevano gli effetti. Certo è che la Scrittura non ne parla più.

Meno trasgredita fu l'osservanza dell'anno settimo per ciò che concerneva la non coltura dei campi, e alla schiavitù delle persone; ma in quanto alla prescrizione dei debiti, troviamo che i ricchi la eludevano in mille modi e se ne beffavano; e troviamo perfino che si era introdotto l'uso, contrario alla legge mosaica, di esigere grosse usure dal danaro che davano in prestito. E questo era nell'andamento naturale delle cose. Imperocchè le istituzioni della repubblica mosaica potevano stare, finchè la nazione fu povera e dedita per lo più alla pastorizia, senza commercio, con poche o nissuna relazione cogli stranieri, e che i suoi bisogni si limitavano ad avere una moglie, una tenda e un branco di pecore od un campo da coltivare, e che fornissero quanto basta al mantenimento della famiglia; ma tosto che la popolazione uscì dalla semplicità di quella vita patriarcale, vennero anche le conseguenze inerenti ad una società incivilita: quindi scomparve l'eguaglianza delle condizioni, il possesso dei beni perpetuo nella famiglia non fu più praticabile, a lui si sostituirono le trasmissioni, il debito, il credito, e la proprietà volle esercitare il pieno suo diritto.

Vedremo in seguito che le istituzioni comunistiche ridotte alla pratica non hanno fatto migliore fortuna fra altri popoli, e che solamente hanno avuta una esistenza ed una durata nelle società da cui è esclusa la famiglia.

A. BIANCHI-GIOVINI.

STATI ESTERI

FRANCIA

Parigi, 19 *marzo*. L'ordinanza pubblicata dall'Arcivescovo di Parigi contro il vescovo di Chartres è la seguente:

» Visto che il Vescovo di Chartres colla sua lettera pastorale del 12 corrente diretta al Clero della sua diocesi ha attaccato, con disprezzo di ogni ordine gerarchico, un atto della nostra giurisdizione, col quale noi abbiamo tracciato al nostro Clero la linea di condotta che deve tenere in affari politici; e visto che egli ha formalmente ordinato che la sua lettera venisse pubblicata nella nostra diocesi mediante i fogli pubblici; e visto che se fosse permesso ad ogni Vescovo di immischiarsi nell'interna amministrazione di altre diocesi, e di censurare, con documenti pubblicati in queste diocesi, misure di pura disciplina, ogni autorità episcopale sarebbe annullata, i legami della disciplina disciolti e reso impossibile ogni governo della Chiesa; visto inoltre che nella stessa lettera il Vescovo di Chartres imputa a noi perniciosi errori e dottrine, di cui non avvi alcuna traccia nella nostra lettera pastorale; veduto che quest'attacco diretto contro la nostra autorità giurisdizionale, e questa dimenticanza di ogni rispetto verso la nostra dignità di Metropolitano, come anche lo scandalo che ne risulta, non ci permette di rimanere silenziosi su questo argomento, sebbene desiderassimo di esserlo per riguardo all'avanzata età e alle virtù del nostro suffraganeo; considerando tutte queste ragioni, noi denunciamo al Concilio provinciale di Parigi, che avrà luogo quest'anno, la lettera pastorale del 12 marzo 1851 del Vescovo di Chartres. »

Ora vedremo che cosa deciderà il Concilio provinciale. L'opposizione fra le due lettere pastorali è patente. L'Arcivescovo di Parigi ha proibito a'suoi preti d'essere uomini di partito,

ed il vescovo di Chartres raccomanda, anzi ordina di esserlo; l'Arcivescovo di Parigi biasima severamente i redattori de'sedicenti giornali religiosi, ed il vescovo di Chartres gli incoraggisce a perseverare. Qual maggior prova che le idee moderate e filantropiche del venerabile monsignor Sibour sono tutte sue proprie, e trovano favore in pochi prelati della Chiesa francese?

Il sig. Germiny, ministro delle finanze, che se n'era ito a Rouen, d'onde credevasi che più non ritornerebbe, giunse ieri, e riprese il suo portafoglio.

Ne' dipartimenti meridionali si manifesta di nuovo una sorda agitazione, la quale si tenta reprimere con misure ostili che generalmente non riescono.

INGHILTERRA

Londra, 18 *marzo*. Oggi si tenne una riunione del Gabinetto all' ufficio degli affari esteri. La discussione del Parlamento nelle due Camere non presentò alcun interesse sino alla partenza del corriere.

Nei dibattimenti di ieri, intorno alla proposta del sig. Baillie circa gli affari di Ceylon, i Ministri mostrarono una eccessiva sensibilità contro le accuse mosse al cessato Governatore, ma molti credono che ciò non sia che un comodo pretesto per aggiornare il dispiacevole argomento del bilancio.

In fine della seduta si riassunse il bill dell'aggressione papale, che fu ancora aggiornato dopo un lungo dibattimento. Son ormai esaurite tutte le argomentazioni *pro* e *contra* e l' interesse venne sostenuto unicamente da due vivi discorsi del sig. Moore e di sir H. Barron contro il progetto di legge.

AUSTRIA

Si leggono nella *Gazzetta Universale d' Augusta* i seguenti dispacci telegrafici;

Vienna, 17 *marzo*. Il sig. Schmerling è stato nominato primo presidente della Suprema Corte di giustizia.

— 18 *marzo*. La risposta del principe di Schwarzenberg alla lettera del re di Würtemberg pubblicata in un giornale di Baden, viene dichiarata apocrifa.

La *Corrispondenza Austriaca* si pronuncia contro una rappresentanza nazionale nella federazione.

Il barone Wohlgemuth, comandante generale della Transilvania, noto anche nelle guerre d'Italia, è pericolosamente ammalato a Pesth; si dispera della sua guarigione.

Sul ripristinamento del porto franco di Venezia sono divise le opinioni dei Ministri e degli uomini influenti.

Si dice che Radetzky sia favorevole a questa misura.

Nella nota che il Governo austriaco ha diretto alla Porta ottomana circa gli affari della Bosnia e dell' Erzegovina, si è fatta menzione anche dell' intenzione di erigere un porto franco a Scutari, e si cerca di farvi opposizione, considerando la misura come una dimostrazione ostile contro il porto di Trieste.

STATI ITALIANI

TOSCANA

(*Corrispondenza particolare dell'* Opinione)

Firenze, 19 *marzo*. Dietro notizie avute da persone ordinariamente bene informate, posso dirvi che il sig. Baldasseroni nella sua missione a Roma *ha fatto fiasco*. Appena l'Antonelli sentì che erasi portato là per trattare della lega di strade ferrate, senza nemmeno aspettare che si facesse ad esporne le basi, s'affrettò a prevenirlo, dicendo che il Governo di S. S. avea fino dal 1847 studiata e fatta studiare dagli uomini più intelligenti e riputati in tal materia, la quistione delle strade ferrate per rapporto allo Stato Pontificio; che dietro quegli studii eransi prese delle determinazioni in proposito; che ove queste potessero servire di base alle trattative, esso sarebbe ben contento d' intavolarle col Governo Toscano e contribuire al vantaggio di due Stati limitrofi, ma non poter prescindere dalle linee già stabilite, come le sole vantaggiose allo Stato Pontificio, e che perciò ogni trattativa che mirasse a cambiarle o modificarle, essere assolutamente inutile, e non poter nemmeno consentire ad intavolarla.

Il cav. Baldasseroni disse dei *ma*, che furono inutili, e l'Antonelli persistè nel già detto, aggiungendo solo che sperava il soggiorno dell'eccellenza toscana in Roma sarebbe stato di qualche tempo, poichè Roma è tal città che merita di esser considerata attentamente e minutamente, e così fu chiuso il primo colloquio, che probabilmente non avrà altro seguito.

Questa per certo è gran fortuna per lo Stato Pontificio, poichè è facile immaginare a qual tristissima condizione sarebbe stato ridotto, ove le mire dell'Austria fossero state secondate in questo proposito. Nessuno può non vedere quanta umiliazione ricada sopra il Governo Toscano che ha spedito a Roma il presidente del suo Consiglio dei Ministri per ricevere dall'Antonelli una così severa lezione sui doveri che hanno i governanti di anteporre a tutto il vantaggio dei loro amministrati. Piacesse a Dio che il Governo Romano fosse sempre animato da così lodevoli sentimenti! e certo l'Antonelli non potrebbe rendere miglior servizio al suo Principe ed al Papato, che applicando continuamente ed in ogni caso tutte le forze governative a procurare il benessere materiale e politico degli Stati del Papa.

Quanto al Governo Toscano, nulla più resta a sperare in bene da lui; gli atti che ogni giorno ne emanano non sono che nuove conferme della ostinata e cieca perseveranza che pone nel battere la via della reazione.

L'altro ieri venne nel *Monitore* una legge sui forestieri, che par fatta a bella posta per togliere alla Toscana questa risorsa, non piccola specialmente per Pisa e Firenze. Le tasse per le carte di soggiorno e dei passaporti sono enormemente aumentate; forse ciò si è fatto in vista della triste condizione finanziaria dello Stato, ma son veramente espedienti poveri ed indegni di un Ministro di Finanze, perchè quand'anche la legge colle vessazioni poliziesche che prescrive non servisse, come pur troppo servirà, ad allontanare di qui i forestieri, quale vantaggio potrebbe risentire la finanza dall'aumento di queste tasse? Desidererei che la legge fosse pubblicata per intiero, perchè merita d'essere conosciuta; gli uomini di Stato ne devono restare molto edificati.

La proibizione del *Conservatore Costituzionale* a Napoli si verifica ed è certa. Il Ministero non ha ancora abbandonata la speranza di veder cadere Russell e Palmerston per dar luogo ad un Ministero *tory* reazionario. Bisogna convincersi che son uomini pei quali non ispunta mai il sole.

Ecco la legge di cui parla il nostro corrispondente:

Art. 1. I soli Governatori, Prefetti e Sotto-Prefetti sono autorizzati a rilasciare le carte di soggiorno in Toscana ai forestieri, che debbono munirsene per essere abilitati a dimorarvi.

Art. 2. Queste carte non hanno valore fuori del Compartimento, nel quale sono rilasciate da alcuna delle predette autorità, e il forestiere che vuole trasferire in un altro la propria dimora, è sempre in obbligo di munirsi di una nuova carta di soggiorno.

Bensì questa disposizione non si applica al caso di una breve permanenza, che non oltrepassi il periodo di dieci giorni, mentre allora la carta di soggiorno ottenuta per uno sarà valida per qualunque altro Compartimento, dovendo tuttavia il forestiere sottoporla alla vidimazione della superiore autorità locale nel giorno appresso a quello dell' arrivo, quando non sia per ripartirne in quest' intervallo.

Art. 3. Abolita ogni altra tassa fin qui percetta per il rilascio delle carte di soggiorno e dei passaporti, come per la vidimazione di questi ultimi, da qui innanzi si esigeranno le seguenti per conto dell' amministrazione fiscale.

Per ogni certificato per passaporto che dovrà rilasciarsi dalle singole Prefetture o Governi agli individui del rispettivo Compartimento, ovvero per ogni passaporto, se siano abilitati a rilasciarlo

Dalle persone di prima classe L.	8	-	-
Da quelle di seconda classe »	3	6	8

Per ogni vidimazione di passaporto, che si faccia dai Governi, Prefetture o Sotto-Prefetture, ovvero per ogni certificato che emettano per ottenere la vidimazione stessa dal Ministro degli affari esteri

Dalle persone di prima classe L.	5	6	8
Da quelle di seconda classe »	1	6	8

Per ogni carta di soggiorno, come per ogni proroga relativa,

Dalle persone di prima classe L.	8	-	-
Da quelle di seconda classe »	3	6	8

Art. 4. S' intendono e si dichiarano appartenenti alla seconda classe i bass' uffiziali, i soldati, gl' inservienti ai pubblici uffizi, gli operai, garzoni di bottega, i birrocciai, i vetturali che attendono unicamente al trasporto di mercanzie, i semplici marinari, le persone di servizio e tutti coloro che si trovano in condizioni perfettamente analoghe a quelle comprese nelle suindicate categorie.

Ogni altra persona non designata di sopra dovrà ritenersi compresa nella prima classe.

Art. 5. Tutte le tasse predette sono personali e individuali, e debbono perciò corrispondersi da ciascuno quando un solo recapito contempli più persone.

Trattandosi bensì d' individui componenti una medesima ed unica famiglia, dovrà essere percetta una sola tassa per tutti i congiunti che la compongono, rimanendo altronde in questo caso sottoposte a tassa individuale le persone di seguito o al servizio della famiglia, secondo la classe cui appartengono.

Art. 6. La esazione delle suddette tasse continuerà a farsi in Firenze e Livorno negli uffizi dei forestieri, che vi sono stabiliti nel modo finquì praticato. Negli altri compartimenti verranno fatte a cura delle rispettive prefetture, sotto-prefetture e governi.

Art. 7. Volendo conservare ai luoghi pii, che ne erano in possesso, le risorse che loro risultavano dalla percezione delle tasse precedenti, su quelle ora determinate nella quantità sopraindicata, dovrà dal regio fisco passarsi alle amministrazioni dei medesimi luoghi pii un'assegnazione fissa corrispondente alla media dei prodotti verificatisi nell'ultimo decennio, e per Livorno e Lucca alla media dei prodotti conseguiti negli anni in cui sono state quelle tasse in vigore.

Art. 8. Le carte di soggiorno finquì rilasciate saranno valide sino alla loro scadenza per il Compartimento della prefettura o governo da cui emanano.

Art. 9. Non è fatta innovazione all' obbligo che hanno i forestieri di munirsi della carta di soggiorno nel termine fissato dalla legge de' 26 giugno 1820, art. 2, nè a quello dei locandieri o altro qualunque albergatore, sebbene privato, di procurare l'adempimento dell' obbligo medesimo, ed è inoltre conservata per la città di Livorno la notificazione de' 12 dicembre 1844 in tutto ciò che non sia contrario alle presenti disposizioni.

Art. 10. Il forestiere che ommetta di munirsi della carta di soggiorno, come di farla vidimare, recandosi in un Compartimento diverso da quello per il quale l'ha ottenuta, soggiace nel primo caso al pagamento di una doppia tassa, e nel secondo al pagamento della tassa semplice da decretarsi dal prefetto, sotto-prefetto, o governatore, in via puramente amministrativa.

E di queste tasse sono solidamente responsali i locandieri e qualunque altro pubblico e privato albergatore nel caso di omessa denuncia, o inadempimento all'obbligo surriferito, senza pregiudizio delle pene speciali, di cui fossero passibili per siffatte trasgressioni.

Anche queste penali si applicano nel modo stabilito per le tasse.

Art. 11. Sono mantenuti e rimangono nel loro pieno vigore gli ordini veglianti a riguardo dei forestieri che abitano nei luoghi di frontiera, e che per causa di commercio e altri personali interessi si recano e fanno breve trattenimento nei luoghi parimente di frontiera nel Granducato.

Art. 12. Il nostro ministro segretario di Stato pel dipartimento dell'interno, e quello dell' istruzione e beneficenza pubblica sono incaricati, ciascuno in quanto lo riguarda, della esecuzione del presente decreto.

Dato in Firenze, il 12 marzo 1851.

LOMBARDO-VENETO

La *Gazzetta di Milano* pubblica il seguente proclama del Feld-maresciallo Radetzky in data di Verona 12 marzo:

» Essendosi sua Maestà l'Imperatore con sovrana risoluzione 10 p. p. febbraio degnata di ordinare, che venga disposto un *cordone militare* lungo il confine *da Sesto Calende a Gravelone*, ed essendo in seguito a tale sovrana risoluzione conferito alla guardia di finanza in sussidio ad esso cordone lo stesso dritto che ha il militare di far uso delle proprie armi, così trovasi di notificare alla popolazione di quelle parti, *che tanto il militare come la guardia suddetta hanno ordine preciso* di far fuoco *su chiunque venisse incontrato entro la linea del cordone, e che alla terza intimazione non si fermasse, od anche fermatosi non gettasse lungi da sè l'arma di cui per avventura fosse in possesso.* »

INTERNO

CAMERA DEI DEPUTATI.

Tornata del 22 marzo.

Presidenza del Presidente PINELLI.

La seduta pubblica è aperta alle ore 2 colla lettura del verbale e del solito sunto delle petizioni.

Si procede all'appello nominale, ma la Camera facendosi in numero si approva il verbale e si dichiara d'urgenza una petizione ad istanza del deputato canonico Pernigotti.

La Camera accorda il congedo di un mese al deputato Depretis e di 20 giorni al deputato G. B. Garibaldi.

Daziani riferisce sulla elezione fatta dal Collegio elettorale di Cuneo, per la quale fu nominato a deputato il conte Salmour e ne propone la validazione.

La Camera approva le proposte del relatore.

Il Presidente sollecita tanto la Commissione del Bilancio, quanto tutte le altre Commissioni incaricate dell'esame di leggi finanziarie affinchè vogliano affrettare i loro lavori e porre in grado la Camera d'occuparsi di tali oggetti, giusta la determinazione già presa.

Pallieri, Revel, Miglietti e *Menabrea*: porgono alcune spiegazioni su questo argomento e mostrano come sia imminente la presentazione di alcune relazioni di bilanci e di leggi finanziàrie.

Cavour, ministro d'Agricoltura. Commercio e *Marina* presenta alla Camera un progetto di legge sull' appalto della corrispondenza postale coll' Isola di Sardegna e dimanda che tale progetto sia mandato per l'esame alla Commissione del bilancio, come quella che ebbe già l' anno scorso ad occuparsene ed anche per l' oggetto contemplato nella legge che è molto affine alla materia di bilancio.

Boyl si oppone a questa proposizione per il motivo che nella Commissione del Bilancio sonvi pochi Sardi li quali ponno meglio conoscere la convenienza od i difetti della legge.

Cavour soggiunge che unito al progetto vi ha pure il capitolato che deve essere stampato e che quindi i Sardi potranno quando il vogliano prender parte alla discussione generale. Raccomanda la sua proposta onde più presto si possa la Camera occupare di questo affare che tanto interessa l' isola di Sardegna.

La Camera approva la proposizione fatta dall' onorevole Ministro.

L' ordine del giorno reca la discussione sul progetto di riordinamento dei Monti di Soccorso in Sardegna.

Il Presidente legge il progetto di legge.

Cavour dichiara di accettare in massima la redazione della Commissione, riservandosi a presentare alcune osservazioni quando il caso ne venga.

Grigioni legge un discorso col quale combatte il progetto di legge e conchiude con un ordine del giorno con cui dichiara che non essendo vantaggiosi i Monti di Soccorso all'agricoltura si ritorna il progetto agli uffizi.

Decandia legge pur esso un discorso avverso al progetto che dichiara contrario agli interessi dell' agricoltura.

Cavour combatte l' opinione emessa da entrambi gli onorevoli preopinanti che cioè siano i Monti di Soccorso siccome altrettante banche agricole, essendo a suo dire semplicemente istituzioni fondate per rendere possibile la coltivazione del grano.

Sulis sostiene che i Monti di Soccorso sono veramente Istituti di Beneficenza. Si oppone all' ordine del giorno proposto dal deputato Grigioni.

Angius professa contraria opinione, e rimontando all'origine dei Monti si studia dimostrare che essi sono stabilimenti puramente economici.

Decandia si dichiara partigiano della discentralizzazione dell'Amministruzione dei Monti, ma vorrebbe che fossero sul luogo debitamente sorvegliati.

Falqui Pes legge un discorso col quale sostiene l'avviso che i Monti sono vere banche agrarie, e che è quindi insussistente la base posta dal Ministero alla nuova organizzazione che ai Monti stessi vorrebbe dare colla nuova legge. Entra poscia nei particolari della legge e sviluppa i motivi pei quali egli la crede inapplicabile.

Asproni appoggia il progetto di legge.

Il Presidente dichiara che la Camera non è in numero e fa procedere all'appello nominale.

La Camera si forma in numero.

È messo ai voti l'ordine del giorno del dep. Grigioni e non è approvato.

Dopo si dichiara chiusa la discussione generale e si passa alla discussione degli articoli.

Decandia propone un emendamento al primo articolo col quale si verrebbe a stabilire che all'autorità amministrativa spettasse la sorveglianza suprema dei Monti e che essi fossero amministrati da un impiegato stipendiato.

Sulis respinge a nome della Commissione l'emendamento del dep. Decandia.

Cavour si oppone all'emendamento del deputato Decandia che qualifica o inutile o dannoso.

Angius propone un altro emendamento.

L'emendamento del dep. Decandia non è approvato. Quello del dep. Angius non è appoggiato.

Vengono quindi approvati quasi senza opposizione i primi 17 articoli della legge. Solo il dep. Angius sorge di quando in quando a proporre degli emendamenti che non sono appoggiati.

(*Noi daremo gli articoli approvati nel foglio di domani*).

La seduta è levata alle ore 5 1/4.

Ordine del giorno per la tornata di lunedì.

Progetto di legge sulla riorganizzazione dei Monti di Riscatto in Sardegna.

Legge sulle risaie.

— Il telegrafo elettrico venne protratto sino ad Asti. Esso comunica colle stazioni intermedie di Moncalieri, Cambiano, Dusino e la Migliarina.

— Il 24 alle ore 9 sarà celebrata nella Cattedrale la Messa da *Requiem* pei morti di Novara.

A. BIANCHI-GIOVINI *direttore.*
G. ROMBALDO *gerente.*

Tipografia ARNALDI.